



COMUNE DI MOSCUFO

Provincia di Pescara

REGISTRO DELLE ORDINANZE DEL SINDACO

ORDINANZA N. 000017 DEL 06.05.2020

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: RIAPERTURA CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019».

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti:

⑩ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

⑩ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

⑩ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

⑩ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

⑩ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

⑩ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

⑩ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

⑩ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

⑩ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

⑩ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Viste, inoltre:

⑩ l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

⑩ l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020;

⑩ l'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020;

⑩ l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 50 del 30 aprile 2020 recante «Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri»;

Rilevato che

- il Cimitero del Comune di Moscufo è stato chiuso a partire dal 12 marzo 2020, giusta ordinanza del sottoscritto Sindaco, adottata ai sensi dell'articolo 50 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il DPCM 26 aprile 2020, nel ribadire all'art. 1 che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ovvero per incontrare congiunti ammette le cerimonie funebri *“con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro”*;
- le indicazioni del Ministero dell'Interno riportate sul sito istituzionale (<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>) consentono lo spostamento delle persone *“nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento”*. Le medesime indicazioni affermano inoltre che *“come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura”*;
- la citata disposizione O.P.G.R. n. 50 del 30 aprile 2020 al punto n. 13 prevede che i Sindaci, con proprie ordinanze, sono autorizzati a disciplinare la riapertura dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, pertanto, alla riapertura al pubblico del cimitero comunale, fornendo le prescrizioni necessarie alla prevenzione dei rischi connessi all'emergenza epidemiologica COVID-19;

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, DLgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

ORDINA

la riapertura al pubblico del Cimitero Comunale con decorrenza **8 maggio 2020**, nel rispetto delle seguenti modalità:

- l'accesso è consentito tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 19:00;



COMUNE DI MOSCUFO

Provincia di Pescara

- nell'accesso al Cimitero dovranno essere rigorosamente osservate le misure di profilassi indicate nel DPCM 26 aprile 2020, garantendo il mantenimento della distanza minima interpersonale di 1 mt ed evitando qualsiasi forma di assembramento;
- all'interno del Cimitero sarà obbligatorio l'utilizzo di mascherine o sistemi di protezione delle vie respiratorie;
- è consentito l'ingresso all'interno del cimitero fino a due (nr.2) familiari per defunto;
- limitatamente alle cerimonie funebri, sarà consentita la presenza di massimo 15 persone che assistono alle operazioni cimiteriali, sempre nel rigoroso rispetto delle regole del distanziamento sociale e di protezione individuale;
- è altresì consentito, nei giorni feriali, l'accesso agli operatori e imprese incaricate dai privati cittadini per la costruzione, manutenzione e decoro di sepolture, tombe e monumenti, qualora detti operatori possano esercitare la propria attività in base a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e comunque nel rispetto delle vigenti norme di protezione e tutela della salute;

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Moscufo:
2. La trasmissione di copia a:
 - ⑩ Prefetto della Provincia di Pescara
 - ⑩ Servizio di Polizia Municipale
 - ⑩ Comando Carabinieri

IL SINDACO
f.to Claudio de Collibus